

Novità Fiscali 2023

1^ Parte



Novità Fiscali 2023

Indice

- 1) Novità del «Regime Forfettario» e della «Flat tax Incrementale»
- 2) Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata
- 3) Crediti d'imposta energetici I° trimestre 2023
- 4) Credito d'imposta beni strumentali nuovi
- 5) Credito di imposta sponsorizzazioni sportive
- 6) Assegnazione/Cessione Agevolata beni d'impresa – Trasformazione in società semplice
- 7) Estromissione immobile imprenditore individuale
- 8) Novità in materia di definizioni fiscali
- 9) Nuova misura del tasso legale

1) Novità del «Regime Forfettario» e della Flat Tax Incrementale

A) Regime Forfettario

A partire dall'1.1.2023, è incrementato da **65.000 a 85.000** euro il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.

A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

- **tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;**
- **computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.**

Fuoriuscita dal regime in corso d'anno

In deroga alla regola generale secondo **cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione**, viene prevista l'esclusione automatica e immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti **superano la soglia di 100.000 euro.**

Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il predetto limite, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. È quindi fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni precedenti che, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, si intendono già effettuate.

B) La Flat Tax Incrementale

Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Ambito soggettivo

La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **a condizione che non sia stato applicato il regime forfetario, di cui alla L.190/2014.**

L'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è:

- determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio;
- in ogni caso, per un importo non superiore a 40.000 euro.

Irrelevanza ai fini degli acconti d'imposta

L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

2) Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse **al regime di contabilità semplificata** previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto della modifica, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

- **500.000 euro** (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- **800.000 euro** (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Decorrenza dei nuovi limiti

I nuovi limiti di ricavi si applicano **a decorrere dall'1.1.2023**.

Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80 con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, **per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi.**

Soltanto se in tale anno hanno percepito (o conseguito) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato.

3) Crediti di Imposta Energetici

I° Trimestre 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola/agromeccanica e della pesca anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella:

Soggetti	Credito d'imposta				
	I° Trimestre 2022	II° Trimestre 2022	III° Trimestre 2022	IV° Trimestre 2022	I° Trimestre 2023
Imprese Energivore	20%	25%		40%	45%
Imprese non energivore	-----	15%		30%	35%
Imprese Gasivore	10%				
Imprese non Gasivore	-----	25%		40%	45%
Imprese esercenti attività agromeccanica	-----	-----	-----	20%	
Imprese esercenti attività agricola		-----			
Imprese esercenti attività della pesca	20%	20%	20%		

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 ed entro il 31.12.2023**;
- sono cedibili **entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi istituti di credito/altri intermediari finanziari.

4) Credito d'imposta beni strumentali nuovi

Modificando l'art. 1 co. 1057 della L. 30.12.2020 n. 178, **viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023** il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" con "prenotazione" entro il 31.12.2022.

Per tali beni quindi il credito d'imposta è riconosciuto:

- **nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.**

5) Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive

Modificando l'art. 9 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, viene esteso **agli investimenti effettuati nel I trimestre 2023** il credito d'imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti **in campagne pubblicitarie**.

Sono incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite massimo di 10.000 euro.

6) Assegnazione/Cessione Agevolata beni d'impresa – Trasformazione in società semplice

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione dell'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone o di capitali di assegnare/cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- **gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;**
- **i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.**

L'assegnazione/cessione **va effettuata entro il 30.9.2023** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del **30.9.2022**, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

Entro la medesima data è possibile anche porre in essere la trasformazione agevolata in società semplice.

A tal fine è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/ cessione) calcolata sulla differenza tra:

- **il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**

6) Assegnazione/Cessione Agevolata beni d'impresa – Trasformazione in società semplice

Sotto il profilo **Iva**, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni non possono fruire di alcun beneficio e la **base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo»** di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972.

In tema di imposte indirette è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2023**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2023**.

7) Estromissione Immobile Imprenditore Individuale

Sono stati riaperti i termini per usufruire dell'estromissione agevolata dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, **con effetto dall'1.1.2023**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2022**;
- **riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023**;
- **richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%**:
 - a) nella misura del **60% entro il 30.11.2023**;
 - b) il rimanente **40% entro il 30.6.2024**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

8) Novità in materia di definizioni fiscali

A) Definizione degli Avvisi Bonari

La definizione dell'art. 1 co. 153 della L. 197/2022 riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72.

Rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative **ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021**, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve, in armonia con l'art. 2 del DLgs. 462/97, accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, come prevede l'art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009.

Computo dei 30 giorni

La definizione **avviene pagando le somme entro i 30 giorni**. È altresì necessario che all'1.1.2023 il menzionato termine non sia spirato.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che *"se la comunicazione contiene l'espresso e specifico invito, da parte dell'Ufficio, alla presentazione di documenti e chiarimenti, il contribuente aderendo tempestivamente alla richiesta, acquisisce il diritto a ricevere la comunicazione definitiva e, effettuando il pagamento entro trenta giorni, usufruisce della **riduzione a un terzo della sanzione**".*

Qualora il contribuente abbia presentato istanza di autotutela, è previsto che il termine decorra dal giorno in cui è comunicata la rideterminazione delle somme. Ove la richiesta di autotutela venga rigettata, dunque, i 30 giorni decorrerebbero dalla prima comunicazione.

Avviso bonario comunicato all'intermediario

Nella menzionata fattispecie, il contribuente dispone di un tempo maggiore, siccome il termine dei 30 giorni *"decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica"* della comunicazione. Quindi, secondo il combinato disposto degli articoli in esame, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell'avviso. I 60 giorni decorrono dalla data di invio dell'avviso all'intermediario; non rileva il giorno in cui è avvenuto lo "scarico" dell'avviso.

B) Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 1 co. 186 della L. 197/2022, **concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**

Sono di conseguenze **escluse** le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria. Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione.

Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023, e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data dell'1.1.2023. Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Requisiti per la definizione

Per poter definire la lite, occorre:

- **che, entro l'1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);**
- **che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).**

Benefici

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Liti su atti relativi solo a sanzioni fiscali

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale *ex art. 5 del DL 167/90*, o agli intermediari abilitati *ex art. 7-bis del DLgs. 241/97*), si paga:

- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. Potrebbe essere la fattispecie in cui il contribuente ha ricevuto un atto di contestazione della sanzione per compensazione di un credito non spettante in quanto utilizzato oltre il limite consentito o il classico caso dei tardivi versamenti di imposte dichiarate.

Contributi previdenziali e assistenziali

La definizione non riguarda i processi sui contributi dovuti all'INPS o ad altri enti di previdenza (devoluti comunque al giudice ordinario), ancorché la base imponibile sia la stessa delle imposte sui redditi.

La giurisprudenza ha stabilito che la definizione tributaria è irrilevante ai fini contributivi, che continuano ad essere parametrati al maggior reddito accertato. Né si può sostenere che, definita la lite, sia definitivo l'accertamento contributivo.

Enti territoriali

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.

C) Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito **INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022**. In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda **entro il 30.4.2023**, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- **le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;**
- **le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.**

È anche possibile pagare in unica soluzione **entro il 31.7.2023**.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Esclusione dalla rottamazione

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili
- con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
- sentenze penali di condanna; sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute.

D) Stralcio dei ruoli sino a 1000 euro

Con l'art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali. Se il debitore avesse pagato entro il 31.3.2023 il debito relativo ad un ruolo che rientra nell'ambito della norma, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

In riferimento al limite dei 1.000 euro, lo stesso deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.

Ai fini dell'annullamento non sembra rilevare l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l'importo di ciascuno,

9) Nuova misura del tasso legale

Per l'anno **2023**, gli interessi **legali** saranno dell'5%, in aumento rispetto al 2022, quando la percentuale era del 1,25%. La durata del saggio degli interessi **legali** ha validità un anno.



A cura di
F2S & ASSOCIATI S.t.p. a.r.l
PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA

www.f2sassociati.it